



Regolamento della Facoltà di Ingegneria

Art. 1 Compiti della Facoltà

La Facoltà:

1. coordina e razionalizza le attività didattiche dei Dipartimenti coinvolti e formula proposte sui corsi di studio e sui relativi contratti di insegnamento; può, inoltre, formulare proposte ed esprimere pareri sulle convenzioni di carattere didattico o che coinvolgano più dipartimenti;
2. coordina, valuta e approva le proposte sull'ordinamento e sul regolamento degli studi avanzate dai CUCS;
3. propone l'istituzione, l'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
4. coordina ed esprime pareri in merito alla distribuzione delle risorse tra i Dipartimenti;
5. propone l'istituzione di Scuole di Dottorato;
6. provvede al monitoraggio delle attività didattiche;
7. stabilisce l'organizzazione didattica dei corsi di studio;
8. propone il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio, previa definizione delle regole comuni;
9. sovrintende alla gestione degli spazi dedicati all'attività formativa ed alla gestione dei servizi comuni;
10. predispone il calendario delle attività didattiche e gli orari dei singoli corsi.

Art. 2 Organizzazione della Facoltà

La Facoltà è articolata nei seguenti organi:

1. il Preside;
2. il Consiglio di Facoltà;
3. l'Assemblea di Facoltà;
4. la Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio.

Sono attivati i Consigli Unificati di Corso di Studio (CUCS) presso la Facoltà, anche su proposta dei Dipartimenti.

Art. 3 Il Preside

Il Preside:

1. è nominato dal Rettore, in seguito alla elezione da parte dell'Assemblea di Facoltà;
2. rappresenta la Facoltà, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Facoltà, ne attua le delibere e, in casi di urgenza motivata, sentiti i servizi amministrativi interessati, può assumere determinazioni da portare a successiva ratifica; coordina l'attività di controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica, sia ai fini delle certificazioni di qualità e sia dell'accreditamento dei corsi di studio;
3. in seguito alla assegnazione delle risorse alla Facoltà, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, esercita l'azione di coordinamento tra i Dipartimenti, individuando una proposta di ripartizione delle risorse, sulla base delle esigenze manifestate dai Dipartimenti; a seguito della comunicazione ai Dipartimenti da parte della Presidenza in merito alla proposta di ripartizione delle risorse,

questi deliberano le proprie richieste, le quali, tramite la Presidenza, sono inviate all'Assemblea allo scopo di acquisirne il parere;

4. vigila sulle attività didattiche della Facoltà al fine di assicurarne il buon andamento; vista i registri dell'attività didattica e segnala al Consiglio di Facoltà le eventuali inadempienze dei docenti;
5. coordina le attività di tutorato e quelle comunque volte ad orientare o ad assistere gli studenti;
6. alla fine di ogni anno accademico, entro il successivo mese di febbraio, presenta all'Assemblea di Facoltà una relazione annuale sull'attività didattica;
7. nomina, sentiti i titolari dell'insegnamento, le commissioni per gli esami di profitto;
8. designa un Vice Preside, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio di Facoltà, escludendo i direttori di dipartimento; il Vice Preside resta in carica per la durata del mandato del Preside;
9. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di Ateneo, compresa la responsabilità del centro di gestione Presidenza della Facoltà di Ingegneria;
10. l'elezione del Preside di Facoltà è indetta dal Rettore, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e, comunque, non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico; in tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti alle fasi della procedura elettorale, in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato;
11. l'elettorato attivo per l'elezione del Preside spetta a tutti i componenti dell'Assemblea;
12. il Preside è eletto fra i professori di I fascia a tempo pieno, o che optino per il tempo pieno; la carica di Preside è incompatibile con quella di direttore di dipartimento e di presidente dei corsi di studio, nel rispetto della legge vigente; l'elettorato passivo spetta ai professori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato; non hanno l'elettorato passivo i professori che si trovino in regime di aspettativa senza assegni; la Facoltà predispone, in via definitiva, gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo non oltre il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni;
13. il Preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione; in caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto, si procede ad una seconda votazione ed il Preside risulta eletto a maggioranza dei votanti; qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; qualora, per effetto della parità di voti, i primi classificati fossero in numero maggiore di due, il ballottaggio sarà effettuato fra tutti questi; dopo la prima, le votazioni sono valide se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza; il Rettore nomina la commissione di seggio che sovrintende a tutte le operazioni elettorali; la commissione è composta da un professore ordinario, con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal responsabile amministrativo della Facoltà, o da un suo delegato, con funzioni di segretario;
14. il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva; in caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza dalla carica, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Preside; il neo eletto assume la carica in corso d'anno e, qualora ciò avvenga entro il 30 giugno, il triennio decorre dal 1° novembre dell'anno precedente, qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorre dal 1° novembre successivo alla data della elezione.

Art. 4 Il Consiglio di Facoltà

Il Consiglio di Facoltà (Consiglio in seguito):

1. dura in carica tre anni accademici ed è costituito:
 - a) dal Preside;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti coordinati dalla Facoltà;
 - c) da rappresentanti del corpo docente nella misura del 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti, individuati secondo le seguenti modalità previste dall'art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo:
 - i). da una rappresentanza dei Presidenti dei Corsi di Studio e dei Coordinatori di Dottorato e di Scuola di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà fino alla misura del 6% del totale dei docenti appartenenti ai Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà;
 - ii). da una rappresentanza del corpo docente, esclusi i Presidenti dei Corsi di Studio ed i Coordinatori di Dottorato e di Scuola di Specializzazione, fino alla misura del 4% del totale del personale docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà;
 - d) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei Consigli di Dipartimento coordinati dalla Facoltà comprese le rappresentanze degli iscritti ai Corsi di dottorato di Ricerca e alle Scuole di specializzazione, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio di Facoltà;
 - e) l'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lett. c.i) e c.ii) del comma 1 spetta a tutto il personale docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà;
 - f) l'elettorato passivo per la rappresentanza di cui alla lett. c.i) del comma 1 spetta ai Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà;
 - g) l'elettorato passivo per la rappresentanza di cui alla lett. c.ii) del comma 1 spetta a tutto il personale docente appartenente ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nella Facoltà esclusi i Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione;
 - h) per la rappresentanza di cui alla lettera d) l'elettorato attivo spetta a tutte le componenti studentesche compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione presenti nei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo;
 - i) il Presidente e il Vicepresidente della Commissione paritetica della Facoltà partecipano di diritto al Consiglio di Facoltà senza diritto di voto;
2. esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia di didattica presentate dai Consigli Unificati di Corso di Studio (CUCS) e le sottopone agli organi di governo;
3. propone l'Ordinamento e il Manifesto dei Corsi di Studio, definisce le regole comuni dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e, sentito il parere dei Dipartimenti interessati, li approva;
4. formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai CUCS, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalla Commissione Paritetica di Facoltà;
5. delibera le modalità di copertura di tutte le attività formative;
6. definisce i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti tra diversi corsi di studio e decide in merito, sentiti i CUCS interessati;

7. assegna i compiti didattici dei ricercatori, sentiti i diretti interessati, i dipartimenti di afferenza e i CUCS coinvolti;
8. ogni anno rileva ed analizza i dati riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica;
9. delibera il Regolamento di Facoltà;
10. delibera in merito ad argomenti di competenza dei CUCS in assenza delle corrispondenti delibere e quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, sentito comunque il parere dei Presidenti dei CUCS interessati;
11. propone l'assegnazione di Laurea Honoris Causa ed il titolo di Professore Emerito;
12. al Consiglio competono tutte le altre funzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
13. in tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, delibera con voto limitato ai soli docenti;
14. svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Vice Preside, coadiuvato per la stesura del verbale dal Responsabile Amministrativo della Presidenza; qualora il Vice Preside non sia disponibile, svolge la funzione di Segretario verbalizzante un membro del Consiglio di Facoltà scelto dal Presidente.

Art. 5 L'Assemblea di Facoltà

L'Assemblea di Facoltà (Assemblea in seguito):

1. è composta da tutti i membri dei Consigli dei Dipartimenti coordinati dalla Facoltà;
2. viene convocata almeno due volte l'anno, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e dell'internazionalizzazione;
3. esprime parere, da inviare al Senato Accademico, sulla proposta di utilizzazione delle risorse, sviluppata nell'ambito dell'attività di coordinamento esercitata dalla Facoltà in linea con quanto descritto dall'Art. 1;
4. esprime parere in merito alle proposte del Consiglio di Facoltà di assegnazione di Lauree Honoris Causa e del titolo di Professore Emerito;
5. le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente sono deliberate nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore; alle sedute partecipano, senza diritto di voto, tutte le altre componenti;
6. svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Vice Preside, coadiuvato per la stesura del verbale dal Responsabile Amministrativo della Presidenza; qualora il Vice Preside non sia disponibile, svolge la funzione di Segretario verbalizzante un membro dell'Assemblea scelto dal Presidente tra i Professori di prima fascia.

Art. 6 La Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio

1. È istituita la Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e per il Diritto allo Studio, denominata nel seguito Commissione Paritetica;
2. la Commissione Paritetica è un organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla Facoltà le cui funzioni sono definite dall'art. 38, comma 4, dello Statuto di Autonomia;
3. la Commissione Paritetica è composta parimenti da docenti e studenti, con numero complessivo di componenti pari al doppio dei Consigli Unificati dei Corsi di Studio (CUCS) attivi alla data della nomina;

4. la componente docente della Commissione Paritetica viene designata dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei CUCS, garantendo un docente per ogni CUCS;
5. la componente studentesca della Commissione Paritetica viene designata dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà, tra i rappresentanti degli studenti nei CUCS;
6. i Presidenti dei CUCS ed il Preside non possono far parte della Commissione Paritetica;
7. la Commissione Paritetica elegge al proprio interno il Presidente, nella persona di un docente, ed il Vice Presidente, nella persona di uno studente, il quale svolge la funzione di segretario verbalizzante;
8. i componenti della Commissione Paritetica sono nominati con provvedimento del Preside;
9. la componente docente della Commissione Paritetica dura in carica tre anni accademici; la componente studentesca dura in carica due anni accademici.

Art. 7 Modalità e forme della convocazione del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione Paritetica

1. Il Consiglio, l'Assemblea e la Commissione Paritetica sono convocate dai rispettivi Presidenti, anche su richiesta di almeno un terzo dei loro componenti, di norma almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione a tutti i componenti via e-mail o altri strumenti informatici presso l'indirizzo istituzionale;
2. il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno sei volte l'anno; l'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno; la Commissione Paritetica viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni volta che il Preside le richieda di esprimere pareri;
3. per problematiche che richiedano delibere urgenti, il termine per l'invio delle comunicazioni potrà essere ridotto a 48 ore;
4. i termini si calcolano computando il giorno della spedizione;
5. l'Ordine del Giorno del Consiglio di Facoltà è comunicato anche all'Assemblea.

Art. 8 Ordine del giorno delle riunioni degli Organi

1. Il Presidente provvede alla compilazione dell'Ordine del Giorno;
2. ciascun membro può chiedere, in tempo utile per la convocazione e per iscritto, l'inserimento di specifici argomenti; se la richiesta per iscritto viene presentata da almeno un quarto dei membri del Consiglio, della Commissione o dell'Assemblea, questa viene inserita automaticamente nell'Ordine del Giorno;
3. in apertura di seduta il Presidente può proporre una diversa sequenza dei punti all'Ordine del Giorno; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei presenti;
4. in apertura di seduta il Presidente può proporre per la discussione e per la relativa deliberazione, argomenti non previsti dall'Ordine del Giorno, a condizione che si tratti di questioni urgenti, determinate da fatti verificatisi nel periodo intercorrente tra la convocazione e la data della seduta e che comunque non richiedano l'approvazione con maggioranza qualificata; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei presenti;
5. il Presidente può integrare l'Ordine del giorno con un preavviso di 48 ore;
6. gli argomenti compresi nel punto denominato "varie ed eventuali" non devono essere di massima importanza.

Art. 9 Svolgimento delle riunioni

1. La partecipazione alle riunioni degli organi è un obbligo, le riunioni possono tenersi anche per via telematica secondo le modalità previste nell'allegato B al presente regolamento; le riunioni iniziano con la verifica del numero legale, che è calcolato al netto degli assenti giustificati; si ritengono automaticamente giustificati i membri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo; sarà giustificato anche chiunque comunichi all'ufficio di Presidenza, prima dell'adunanza, valide motivazioni per l'assenza; la mancata partecipazione di una o più rappresentanze non inficia la validità della riunione; la mancata designazione di uno o più rappresentanti non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno degli aventi diritto;
2. le sedute, in presenza o telematiche, si considerano valide se è presente almeno un terzo degli aventi diritto per il Consiglio e un quarto per l'Assemblea; le sedute della Paritetica si considerano valide se è presente, o hanno fornito risposta in quelle telematiche, almeno un terzo degli aventi diritto;
3. la verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei componenti;
4. dopo l'illustrazione dell'argomento in discussione, il Presidente concede la parola a chi la chiede, seguendo l'ordine cronologico delle richieste; sulla base dell'andamento della discussione, il Presidente può decidere limitazioni temporali alla durata degli interventi e la chiusura delle iscrizioni a prendere la parola;
5. ogni membro può intervenire in qualunque momento per fatto personale, per mozione d'ordine o su espresso invito da parte del Presidente; per fatto personale si intende l'essere criticato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle manifestate; se il fatto personale sussiste, il Presidente concede la parola; costituiscono mozioni d'ordine i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione.

Art. 10 Votazioni e delibere del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione Paritetica

1. Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni e le relative modalità, dando comunque la precedenza alle mozioni d'ordine, nonché alle proposte di sospensione o di rinvio;
2. le votazioni sono di regola palesi, salvo che riguardino persone o che almeno un terzo dei presenti chiedano la forma segreta;
3. se riguardo ad una questione vengono presentate varie proposte, il Presidente le metterà in votazione una per volta, chiarendone l'eventuale carattere alternativo; l'approvazione di una proposta comporta la decadenza di quelle con essa incompatibili; nel caso in cui nessuna proposta venga approvata, il Presidente rimetterà in votazione, una dopo l'altra, le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
4. se rispetto ad una proposta vengono presentati vari emendamenti, il Presidente pone in votazione per primo quello più lontano dal testo della proposta, poi uno per volta gli altri; la proposta, eventualmente emendata, viene votata per ultima;
5. il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può dividere in punti le proposte e gli emendamenti su cui si deve votare;
6. una proposta respinta non può essere ripresentata nella medesima riunione;
7. le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salva diversa disposizione del presente regolamento o della normativa vigente; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
8. nelle votazioni gli astenuti sono considerati come non partecipanti al voto;

9. per la proposta di conferimento delle Lauree Honoris Causa e del titolo di Professore Emerito è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai due terzi dei presenti.

Art. 11 Verbali delle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea di Facoltà e della Commissione Paritetica

1. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario verbalizzante che, insieme al Presidente, lo sottoscrive;

2. il verbale riporta solo le proposte approvate o respinte. Ciascun membro può chiedere la verbalizzazione di una sua dichiarazione, formulata per iscritto;

3. il verbale è pubblicato nell'area riservata del sito di Facoltà, dove rimane archiviato per la consultazione, fatta eccezione per gli allegati che rimangono comunque disponibili per la consultazione presso la Presidenza.

Art. 12 Altre commissioni di Facoltà

Il Preside può istituire su specifici argomenti, anche su proposta del Consiglio, commissioni o comitati con compiti istruttori, consultivi o operativi; componenti, durata e funzionamento di tali commissioni saranno stabiliti di volta in volta.

Art. 13 Consigli Unificati dei Corsi di Studio

La gestione dei Corsi di Studio è affidata ai Consigli Unificati dei Corsi di Studio (CUCS), attivati presso la Facoltà di Ingegneria; nell'Allegato A), parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i Corsi di Studio e i CUCS ai quali essi afferiscono.

1. In caso di variazione dei corsi di studio, la lista dei corsi di studio e dei CUCS è aggiornata automaticamente, senza che siano necessarie modifiche del presente Regolamento, ma solo dell'Allegato A);

2. l'attività dei CUCS è coordinata dal Consiglio di Facoltà, che definisce le linee generali secondo le quali i CUCS devono operare;

3. i Consigli di Corso di Studio sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati – ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto – nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei docenti, ivi compresi ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto, la mancata designazione di uno o più rappresentanti non invalida la costituzione del CUCS;

4. i docenti afferiscono al CUCS nel quale il proprio insegnamento viene offerto ai sensi del Regolamento Didattico;

5. i docenti afferiscono al corso o ai corsi di studio, per ogni anno accademico, a seguito della delibera del Consiglio di Facoltà in merito alla programmazione dell'attività didattica o di conferimento dell'affidamento o di proposta di stipula di contratto;

6. i professori a contratto partecipano con diritto di voto ai CUCS; per il computo del numero legale essi contano solo se presenti;

7. il Consiglio Unificato dei Corsi di Studio:

a) propone al Consiglio di Facoltà, per l'approvazione, all'inizio di ogni anno accademico, le linee programmatiche annuali e triennali in materia di didattica;

b) formula proposte e pareri in ordine a modifiche agli Ordinamenti e Regolamenti Didattici dei corsi di studio di competenza;

- c) coordina le attività di insegnamento e di tirocinio per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale previste dallo Statuto; definisce gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti; raccoglie i programmi degli insegnamenti che i docenti propongono di svolgere, li coordina fra loro, suggerendo al docente opportune modifiche per realizzare un piano organico di corsi che pienamente risponda agli obiettivi specifici del corso di studio;
 - d) approva le modalità di svolgimento della prova di esame proposte dai singoli docenti;
 - e) propone l'organizzazione didattica dei corsi di studio nel rispetto del calendario didattico approvato dal Consiglio di Facoltà;
 - f) analizza i dati presentati dal Presidente del CUCS riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica;
 - g) elabora i documenti di autovalutazione dei Corsi di Studio di competenza;
 - h) propone i piani di studio statutari;
 - i) approva i piani di studio presentati dagli studenti per il conseguimento del titolo di studio e tutte le pratiche inerenti al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente proveniente da altro corso di studi o da altra università, una volta valutati gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dallo studente;
 - j) delibera sul riconoscimento dei crediti formativi universitari di studenti che ne facciano richiesta per attività formative svolte in ambito nazionale o internazionale;
 - k) promuove convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio; approva le proposte di tirocinio avanzate dalle Aziende e assegna il tirocinio agli studenti;
 - l) esprime parere sulle modalità di adempimento dei compiti didattici dei ricercatori;
 - m) può proporre gli insegnamenti da mutuare presso altre Facoltà;
 - n) esprime pareri su argomenti a seguito di richieste del Preside e dei Direttori di Dipartimento;
8. Presidente del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio:
- a) Le elezioni dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sono indette dalla Facoltà e devono svolgersi in tempo utile per la determinazione dell'elettorato passivo ai fini delle elezioni delle rappresentanze elettive del Consiglio di Facoltà previste dall'art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo;
 - b) il Consiglio Unificato dei Corsi di Studio elegge nel suo seno, fra i docenti di ruolo del corso medesimo, un Presidente; il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutiva;
 - c) l'elettorato attivo per l'elezione del Presidente del CUCS spetta a tutti i membri del CUCS;
 - d) la votazione è valida se ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; per il computo del numero legale i docenti a contratto contano solo se presenti, risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti; non può essere eletto chi non sia in grado di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; in caso di mancata elezione nella prima votazione, fermo restando per la validità della votazione il suddetto quorum, risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti;
 - e) il Presidente coordina le attività dei Corsi di Studio afferenti al CUCS stesso; in particolare rappresenta il CUCS presso gli organi della Facoltà o delega un suo rappresentante; convoca il CUCS secondo le norme del regolamento, predisponendo l'ordine del giorno; dirige e modera la discussione; cura l'esecuzione delle delibere e le inoltra agli organi di competenza. In caso di assenza temporanea le funzioni dello stesso vengono

svolte da un docente designato dal Presidente, in caso di assenza prolungata, decadenza, impedimento, dimissioni o di cessazione anticipata del mandato del Presidente, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Decano, fino all'elezione del nuovo Presidente. Il neo eletto assume la carica in corso d'anno; qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell'anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo all'elezione; le elezioni dei Presidenti dei CUCS vengono indette dal Preside di Facoltà;

9. svolge le funzioni di segretario del CUCS di norma il responsabile di qualità del CUCS; in caso di indisponibilità di quest'ultimo il Presidente designa come segretario uno dei docenti presenti; i verbali delle adunanze sono conservati presso la Presidenza della Facoltà;

10. convocazione del CUCS:

a) il Consiglio è convocato dal Presidente in via ordinaria quando lo richiedano i compiti definiti al precedente punto 7 oppure, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente stesso o su richiesta del Preside o di almeno un terzo dei componenti;

b) la convocazione dei consiglieri è affidata alla Segreteria di Presidenza e deve essere fatta almeno sette giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale oppure, per i professori a contratto, all'indirizzo indicato dagli stessi nella domanda di attribuzione del contratto;

c) in caso di urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con almeno 48 ore di preavviso;

11. le modalità di compilazione dell'Ordine del giorno, di partecipazione alle sedute e di validità delle adunanze sono le stesse del Consiglio di Facoltà, fatto salvo quanto descritto al precedente punto 6 per i professori a contratto; analogamente, anche per quanto riguarda la discussione, le votazioni e la compilazione del corrispondente verbale, si applica quanto stabilito per il Consiglio di Facoltà.

Art. 14 Sedute telematiche

E' ammesso lo svolgimento di sedute telematiche, che si tengono con le modalità indicate nell'allegato B ed in parziale deroga rispetto a quanto stabilito negli articoli precedenti.

Art. 15 Modifica del Regolamento

Per la modifica del presente regolamento occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari ai due terzi dei presenti del Consiglio di Facoltà, purché tale maggioranza rappresenti almeno la metà dei componenti dello stesso Consiglio.